

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 042/CFA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 022/CFA– RIUNIONE DEL 10 SETTEMBRE 2015

I° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. PIERONI ERMANNO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00,**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI CONTESTATI (ORA ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S.) (NOTA N. 10968/587PF13-14 AM/MA DEL 25.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 15.7.2015)

Il sig. Ermanno Pieroni ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 9/TFN del 15.7.2015 in esito al deferimento del Procuratore Federale del 25.5.2015 con cui gli è stata inflitta l'inibizione di 6 mesi e gli è stata comminata un'ammenda di € 5.000,00.

La decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare è intervenuta a seguito del deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. Ermanno Pieroni e del sig. Giovanni Spinelli. In particolare il sig. Ermanno Pieroni veniva deferito per rispondere:

A) "...della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti contestati (ora art. 1 bis, comma 1, C.G.S.) per aver attuato nelle Stagioni Sportive 2012/2013 (dal mese di ottobre 2012) e 2013/2014 una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 rendendosi responsabile di una serie di inadempienze amministrative nei confronti anche di soggetti esterni all'ordinamento Federale. Più nello specifico, nei mesi di ottobre e novembre 2012 si rendeva attivo, congiuntamente al Sig. Giovanni Spinelli, per l'organizzazione del vitto e dell'alloggio degli atleti della predetta Società, prendendo accordi con diversi ristoratori e albergatori della zona di Riccione, senza però poi onorare economicamente tali impegni, come nel caso del mancato pagamento di due delle tre fatture emesse dal ristorante "Porca Miseria" per un totale di circa 8.000,00 malgrado le numerose rassicurazioni di pagamento promesse anche pubblicamente, o dei pasti consumati presso il ristorante "Azdòra" per un insoluto di € 6.600,00, o come nel caso del pagamento con assegno scoperto delle prestazioni alberghiere fornite dal residence "Confort". Inoltre, nel Luglio 2013 il Sig. Pieroni ha trattato, insieme al Sig. Spinelli, e poi sottoscritto un contratto di affitto dell'impianto sportivo "Italo Nicoletti" di proprietà della F.Y.A. Virtus Tre Villaggi, salvo poi non onorare i conseguenti impegni economici del pagamento dei canoni di locazione avendo a tal fine utilizzato un assegno sottoscritto dal Sig. Spinelli rilevatosi insoluto per la mancanza di fondi e successivamente protestato..."

B) "...della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti contestati (ora art. Ibis, comma 1, C.G.S.) per avere nelle Stagioni Sportive 2012/2013 e 2013/2014 a causa di

una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, perpetrata congiuntamente al Sig. Giovanni Spinelli, omesso di garantire ai calciatori tesserati di detta Società i dovuti vitti e alloggi oltre che la possibilità di disputare le gare di campionato casalinghe per mancanza di un impianto sportivo, come meglio specificato nel punto A) di cui sopra, con la conseguenza di abbandonare tali atleti in una situazione di assoluto disagio e difficoltà non avendo gli stessi calciatori le risorse economiche per poter provvedere autonomamente alle irrinunciabili esigenze di vitto e alloggio...".

C) "...della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, C.G.S.) per avere dall'ottobre del 2012 fino a quasi al termine della Stagione Sportiva 2013/2014 agito come dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 senza alcun vincolo di tesseramento. Solamente a titolo esemplificativo, il Sig. Pieroni, oltre a rendersi parte attiva nell'organizzazione della Società come rappresentato nel sopracitato punto A), in detto periodo ha curato il tesseramento di giocatori, tecnici e dirigenti, e seguiva costantemente la squadra negli allenamenti, tanto da suggerire l'impiego di alcuni calciatori al tecnico Andrea Benedetti il quale ultimo, seppur non avesse mai derogato alla propria autonomia nelle decisioni tecniche, ha sempre riconosciuto il ruolo di dirigente di fatto del sig. Pieroni...".

A seguito di tale deferimento il Tribunale Federale, con riferimento alle contestazioni mosse al Pieroni, ha evidenziato le dichiarazioni rilasciate il 12/6/2014 da Bracalenti Giampaolo Presidente della società FYA Virtus Tre Villaggi (gestore dell'impianto sportivo "Nicoletti" di Riccione), lì dove afferma che il Pieroni si era fatto carico (con lo Spinelli) delle pendenze relative alla gestione sportiva 2011/2012 della Riccione Calcio, e la quietanza rilasciata il 10.08.2013 al Pieroni per il pagamento di € 5.000,00 effettuato per conto del Riccione Calcio per (così testualmente) "*arretrati della stagione agonistica 2012/2013*"; le dichiarazioni rilasciate il 16 aprile 2014 da Venturi Gianni, titolare del ristorante "Porca Miseria" di Riccione, che riferisce di essere stato contattato nel novembre 2012 dal Pieroni (con lo Spinelli), per negoziare il servizio di ristorazione in favore dei giocatori del Riccione Calcio e, successivamente, di aver sollecitato il pagamento di tale servizio a Pieroni e a Spinelli che (così testualmente) "*di fronte ad altre persone mi hanno chiesto l'IBAN promettendomi che mi avrebbero accreditato quanto a me dovuto dalla Società*"; nonché le dichiarazioni rilasciate il 17 aprile 2014 da Di Napoli Arturo, lì dove riferisce che (così testualmente) "*Pieroni più volte si è presentato al campo o in ritiro per riferire ed esaltare il programma o come lui ricordava spesso il progetto. Più volte successivamente anche per tranquillizzare i calciatori riguardo ai loro rimborsi spese*".

Ha ritenuto pertanto il Tribunale Federale che le contestazioni di cui al punto A del deferimento trovano puntuale ed esaustivo fondamento probatorio ad eccezione del mancato pagamento delle fatture del ristorante Azdora risultando mancante la prova di un intervento attivo del Pieroni così come ha giudicato fondata la violazione contestata al punto C dell'atto di deferimento, essendo pacifico che il Pieroni, ancorchè non censito, risulta aver svolto attività all'interno e nell'interesse della Riccione Calcio. Al contrario il Tribunale non ha ritenuto fondate le contestazioni di cui al punto B dell'atto di deferimento atteso che vengono ivi addebitati al Pieroni non già comportamenti attivi bensì condotte omissive in relazione ad obblighi che non gravavano sul deferito. Di qui la condanna del Pieroni nei termini sopra indicati per i fatti contestati ai capi A e C, con il proscioglimento dello stesso per i fatti contestati al capo B.

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo.

In particolare il Pieroni ha sostenuto di non essere mai stato né formalmente né sostanzialmente investito di poteri di rappresentanza e/o gestione amministrativa della Riccione Calcio 1912 ma di aver semplicemente rivestito il ruolo di consulente sportivo esterno. A supporto di tale tesi il ricorrente ha richiamato le dichiarazioni rese innanzi alla Procura Federale da parte di alcuni tesserati della S.S.D. Riccione Calcio 1912, nonché di fornitori della stessa società ed anche ha allegato una memoria a firma del sig. Montanari Direttore della Banca Romagna Est – filiale di Rimini.

Per questi motivi il ricorrente ha richiesto il proscioglimento da ogni addebito con integrale annullamento delle sanzioni comminatagli dai Giudici di primo grado. In sede di discussione ha chiesto, in subordine, la riduzione della inibizione al periodo già trascorso sino ad oggi.

La Corte, sulla scorta delle dichiarazioni del Bracalenti, del Venturi e del Di Napoli, ritiene che il Pieroni appare aver esercitato una attività nell'interesse della Riccione Calcio che non può in alcun modo essere qualificata come attività di mera consulenza. Ritiene peraltro che in considerazione della non considerevole entità dei fatti a lui addebitati la sanzione della inibizione vada ridotta temporalmente.

Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Pieroni Ermanno, riduce la sanzione inibitoria al presofferto. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO CALC. MAMMOLA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PRESSO IL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS E 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NIZZA MILLEFONTI/VIANNEY DEL 13.4.2014 (PROC. 913 PF 13-14 F.I.G.C. DEL 13.5.2014 - 0172/F PG C.O.N.I. DEL 30.4.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015)

Con atto del 29.7.2015, il sig. Roberto Mammola preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015 del predetto Comitato) con la quale, a seguito del deferimento della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. per violazione dell'art. 1bis e 9, in combinato disposto con l'art. 7 del C.G.S. in relazione dell'incontro, Nizza Millefonti/Vianney, disputatosi in data 13.4.2015, era stata irrogata la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro).

A seguito della trasmissione, in data 30.7.2015, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la Società reclamante faceva pervenire, in data 1.8.2015, i motivi di reclamo.

Alla riunione, tenutasi in data 10.9.2015, era presente il Vice Procuratore Generale dello Sport che ha depositato memoria alle cui conclusioni si è riportato.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Questa Corte ritiene, in via preliminare, del tutto infondata l'eccezione di inutilizzabilità degli atti relativi alle audizioni svolte dalla Procura Generale dello Sport, atteso che, per come correttamente dedotto da quest'ultima nella memoria difensiva, non può non riconoscersi anche alla Procura Generale dello Sport, nell'ipotesi in cui proceda all'avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 52, comma 1, C.G.S. del C.O.N.I., la facoltà di chiedere ed ottenere una proroga del termine per il compimento delle indagini, sebbene per un tempo dimidiato rispetto alla ordinaria proroga prevista per la Procura Federale della F.I.G.C. Opinare, diversamente, significherebbe pervenire alla paradossale conclusione che, in caso di avocazione, la Procura Generale dello Sport dovrebbe compiere e concludere le ulteriori indagini entro il termine giuratorio di soli venti giorni.

Venendo, adesso, al merito del reclamo e con riferimento al capo del deferimento relativo alla violazione dell'art. 1bis C.G.S., si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, lo stesso deve essere dichiarato responsabile, sebbene non esclusivo (come si avrà modo di precisare più oltre) del gravissimo episodio di violenza perpetrato ai danni del Sig. Simone Scolaro.

Ed invero, dall'esame degli atti emerge che il Sig. Roberto Mammola ha preso parte alla rissa, scatenatasi al termine dell'incontro Nizza Millefonti/Vianney, disputatosi in data 13.4.2015, e

che lo stesso abbia anche compiuto violenza nei confronti del Sig. Simone Scolaro; tali circostanze sono confermate dalle deposizioni dello stesso Scolaro, del padre di quest'ultimo, Francesco Scolaro, e del Sig. Claudio Cozzolino; merita particolare attenzione la deposizione di quest'ultimo atteso che dei tre soggetti sopra menzionati solo quest'ultimo risulta indifferente rispetto ai fatti; il Cozzolino dichiara di avere visto il Sig. Mamola che scalcia per ben tre volte anche se non è stato in grado di indicare la vittima di tale comportamento violento.

Alla luce di quanto sopra, nonché della circostanza che il Sig. Roberto Mammola si era reso protagonista, durante e dopo la partita, di alterchi all'indirizzo dei calciatori e tesserati della Vianney, questa Corte ritiene vi siano elementi indiziari tali da pervenire ad una affermazione di responsabilità nei confronti del ricorrente; purtroppo, il fatto di non essere pervenuti all'identificazione, nel solo ricorrente, del responsabile della gravissima menomazione fisica derivata al Sig. Simone Scolaro a seguito dell'episodio di violenza di cui è giudizio (menomazione che potrebbe essere stata determinata anche da condotte violente poste in essere da altri soggetti), giustifica la determinazione della sanzione indicata in dispositivo.

Quanto, invece, al capo del deferimento relativo alla violazione dell'art. 7 C.G.S. ovvero all'ipotesi di illecito sportivo, questa Corte ritiene che debba pervenirsi all'accoglimento del motivo di ricorso ed al conseguente proscioglimento del ricorrente dal predetto addebito.

Al proposito, questa Corte ricorda che l'illecito sportivo costituisce la più grave delle violazioni disciplinari atteso che si concreta in una condotta che è volta all'alterazione del regolare svolgimento delle competizioni sportive, minando, nelle fondamenta, quei valori sportivi di lealtà e probità che debbono essere, invece, salvaguardati in via primaria; da qui, la particolare gravità delle sanzioni irrogate per l'ipotesi della commissione di un illecito sportivo.

Quanto sopra evidenziato impone un particolare rigore nell'accertamento della sussistenza dei presupposti per pervenire all'affermazione della responsabilità per illecito sportivo; presupposti che, nel caso di specie, non sussistono all'evidenza.

Secondo l'assunto della Procura Generale dello Sport, saremmo in presenza di una particolare, per non dire singolare, ipotesi di illecito sportivo, per così dire a formazione progressiva.

Ed invero, il tutto avrebbe preso le mosse da delle telefonate di alcuni calciatori (tra i quali il ricorrente) della società Nizza Millefonti ad altrettanti calciatori del Vianney con le quali i primi avrebbero chiesto ai secondi di agevolare la vittoria della squadra del Nizza Millefonti (ipoteticamente, ancora in corsa per una qualificazione ai Play-Off), quando, invece, la Vianney aveva già raggiunto la salvezza. Tali telefonate avrebbero avuto, tuttavia, un tono scherzoso tanto da non essere percepite, per come ammesso dallo stesso Vice Procuratore Generale dello Sport all'udienza del 10.9.2015, dai calciatori della squadra del Vianney come vere e proprie richieste di alterazione del risultato della partita che si sarebbe disputata dopo pochi giorni; circostanza, quest'ultima, che ha indotto la Procura Generale dello Sport a non deferire i calciatori della squadra del Vianney per omessa denuncia.

Dallo scherzo, si sarebbe, invece, passati all'illecito durante l'incontro (vinto, peraltro, dal Nizza Millefonti) attesa la resistenza sportiva dimostrata dalla squadra del Vianney; illecito, la cui commissione sarebbe, poi, provata dalla rissa scatenatasi dopo la conclusione dell'incontro tra i tesserati delle due squadre.

Orbene, non vi è chi non veda come la predetta ricostruzione del presunto illecito sportivo non poggi su indizi gravi, precisi e concordanti bensì su mere congetture che non possono giustificare, per le ragioni più sopra esposte, la dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente a titolo di illecito sportivo.

Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Mammola Roberto, riduce la sanzione inflitta a mesi 10 di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. DI MATTIA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PRESSO IL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NIZZA MILLEFONTI/VIANNEY DEL 13.4.2014 (PROC. 913 PF 13-14 F.I.G.C. DEL 13.5.2014 - 0172/F PG C.O.N.I. DEL 30.4.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015)

Con atto del 30.7.2015, il sig. Antonio Di Mattia preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015 del predetto Comitato) con la quale, a seguito del deferimento della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. per violazione dell'art. 9, in combinato disposto con l'art. 7 del C.G.S. in relazione dell'incontro, Nizza Millefonti/Vianney, disputatosi in data 13.4.2015, era stata irrogata la sanzione della squalifica per anni 3 (tre).

A seguito della trasmissione, in data 31.7.2015, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la Società reclamante faceva pervenire, in data 3.8.2015, i motivi di reclamo.

Alla riunione, tenutasi in data 10.9.2015, era presente il Vice Procuratore Generale dello Sport che ha depositato memoria alle cui conclusioni si è riportato, e il difensore del reclamante che ha insistito per l'accoglimento del reclamo.

Il reclamo è fondato.

Questa Corte ritiene che debba pervenirsi all'accoglimento del motivo di ricorso ed al conseguente proscioglimento del ricorrente dall'addebito di violazione dell'art. 7 C.G.S..

Al proposito, questa Corte ricorda che l'illecito sportivo costituisce la più grave delle violazioni disciplinari atteso che si concreta in una condotta che è volta all'alterazione del regolare svolgimento delle competizioni sportive, minando, nelle fondamenta, quei valori sportivi di lealtà e probità che debbono essere, invece, salvaguardati in via primaria; da qui, la particolare gravità delle sanzioni irrogate per l'ipotesi della commissione di un illecito sportivo.

Quanto sopra evidenziato impone un particolare rigore nell'accertamento della sussistenza dei presupposti per pervenire all'affermazione della responsabilità per illecito sportivo; presupposti che, nel caso di specie, non sussistono all'evidenza.

Secondo l'assunto della Procura Generale dello Sport, saremmo in presenza di una particolare, per non dire singolare, ipotesi di illecito sportivo, per così dire a formazione progressiva.

Ed invero, il tutto avrebbe preso le mosse da delle telefonate di alcuni calciatori (tra i quali il ricorrente) della società Nizza Millefonti ad altrettanti calciatori del Vianney con le quali i primi avrebbero chiesto ai secondi di agevolare la vittoria della squadra del Nizza Millefonti (ipoteticamente, ancora in corsa per una qualificazione ai Play-Off), quando, invece, la Vianney aveva già raggiunto la salvezza. Tali telefonate avrebbero avuto, tuttavia, un tono scherzoso tanto da non essere percepite, per come ammesso dallo stesso Vice Procuratore Generale dello Sport all'udienza del 10.9.2015, dai calciatori della squadra del Vianney come vere e proprie richieste di alterazione del risultato della partita che si sarebbe disputata dopo pochi giorni; circostanza, quest'ultima, che ha indotto la Procura Generale dello Sport a non deferire i calciatori della squadra del Vianney per omessa denuncia.

Dallo scherzo, si sarebbe, invece, passati all'illecito durante l'incontro (vinto, peraltro, dal Nizza Millefonti) attesa la resistenza sportiva dimostrata dalla squadra del Vianney; illecito, la cui commissione sarebbe, poi, provata dalla rissa scatenatasi dopo la conclusione dell'incontro tra i tesserati delle due squadre.

Orbene, non vi è chi non veda come la predetta ricostruzione del presunto illecito sportivo non poggi su indizi gravi, precisi e concordanti bensì su mere congetture che non possono giustificare, per le ragioni più sopra esposte, la dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente a titolo di illecito sportivo.

Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Mattia Antonio lo proscioglie dagli addebiti contestati annullando la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 21 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio